

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite;
- le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano:
 - l'entrata nell'edificio fino all'uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
 - i cambi d'ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un'aula all'altra;
 - le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
 - gli intervalli;
 - l'entrata posticipata - l'uscita anticipata - i ritardi;
 - l'uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione;
 - l'assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione;
 - lo sciopero del personale;
 - la procedura da adottare in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
 - l'evacuazione dall'Istituto; -
- le attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica;

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADOTTANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

SEZIONE I VIGILANZA GENERALE

ART. 1

Obbligo della vigilanza

La vigilanza sugli alunni è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto e regolamentate dal Dirigente Scolastico con apposite circolari attuative.

ART. 2

Ingresso degli studenti e svolgimento dell'attività didattica

a) Docenti a Tempo Indeterminato e Determinato - Personale ATA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, quelli in servizio nelle ore intermedie e all'ultima ora devono provvedere all'avvicendamento con i colleghi nel più breve tempo possibile.

I docenti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere all'uscita dall'aula degli studenti medesimi al termine delle lezioni.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.



I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (attività con un altro insegnante, ecc.) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro elettronico.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici signaleranno immediatamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

b) Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, ne chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la **responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.**

c) Docenti di sostegno/Educatori ed assistenti alla persona

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori cui sono affidati, dentro e fuori dell'aula, studenti con disabilità impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

ART. 3

Cambi di aula degli studenti

L'uscita dall'aula per il cambio d'aula è consentita solo dopo il suono della campanella.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio d'aula, i collaboratori scolastici di ciascun plesso e piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio. Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula, è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero al Responsabile del plesso.

ART. 4

Intervalli

Durante l'intervallo ricreativo la vigilanza sugli alunni dev'essere effettuata dai docenti dell'ora in cui ricade l'intervallo stesso, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico con apposita circolare attuativa.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente.

Gli stessi provvedono anche a segnalare alla Presidenza, ovvero al Responsabile di plesso, l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

ART. 5

Tragitto aula-uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula. Al fine di assistere all'uscita ordinata degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.

ART. 6

Entrate/uscite fuori orario - Ammissione dei ritardi - Modifica dell'orario delle lezioni

L'entrata posticipata dell'alunno/a in aula è consentita in base alle modalità indicate nel Regolamento di Istituto, art. 33, commi 6-7-8-9-10. Il docente in servizio in aula provvede all'annotazione dell'orario di ingresso dello studente ritardatario sul registro elettronico.

L'uscita anticipata è concessa solo nel caso in cui il genitore o chi ne fa le veci venga a ritirare l'alunno da scuola. Il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di uscita dello studente nel registro elettronico.

Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ssa minorenne uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni se non



accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

Nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dello studente, il quale potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

ART. 7

Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione

Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto.

Agli studenti che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito, se attivato, viene garantita la disponibilità di un'aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

ART. 8

Assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione

In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti - al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi - verranno divisi in piccoli gruppi e assegnati ad altre classi, in modo che non venga superato il limite massimo di capienza e siano disponibili banchi e sedie in numero sufficiente. Nel registro elettronico di ciascuna classe andranno annotati i nominativi degli alunni che vengono accolti.

Nel caso in cui l'assenza del docente si verifichi alle ultime ore di lezione e non sia possibile la sostituzione, potrà essere disposta l'uscita anticipata per gli alunni in possesso di apposita autorizzazione sottoscritta dai genitori.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono comunque tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni che permangono a scuola.

ART. 9

Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, annotazione sul diario degli studenti e/o utilizzo di apposita modulistica, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono comunque tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

ART. 10

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile di plesso, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118);
- L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

ART. 11

Vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione attualmente in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

SEZIONE II

VIGILANZA NELLE PALESTRE

Art. 12

Utilizzo delle palestre



La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

In via eccezionale l'Ufficio di Presidenza può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Art. 13

Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di Scienze Motorie e Sportive. L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di Scienze Motorie e Sportive, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Art. 14

Responsabilità dei docenti e del personale ATA

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia degli attrezzi al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione o, al massimo, entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto.

Gli alunni, durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante

E' compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio, ove sono situati gli armadietti utilizzati dagli studenti per riporre gli indumenti e gli oggetti personali.

Art. 15

Esonero dalle lezioni

Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di Scienze Motorie e Sportive coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di Scienze Motorie e Sportive.

Art. 16

Danneggiamenti

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Si ricorda che nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino.

SEZIONE III

VIGILANZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI/ARTISTICI/MUSICALI/INFORMATICI E AULE TECNICHE

A) VIGILANZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI/ARTISTICI/MUSICALI E AULE TECNICHE



Art. 17

Accesso ed utilizzo dei laboratori e delle aule tecniche

I laboratori e le aule tecniche dell'Istituto sono strutture dedicate prevalentemente alla formazione degli studenti. Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti interni o esterni e rivolti a studenti e/o personale interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Non è consentito l'ingresso nei laboratori e nelle aule tecniche né l'eventuale utilizzo a studenti e/o altro personale non specificamente autorizzato. Il docente consentirà l'accesso esclusivamente agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

L'accesso ai laboratori e alle aule tecniche al di fuori dell'ora di lezione può essere consentito agli studenti solo in presenza di specifica autorizzazione del docente, che se ne assume personalmente la piena responsabilità.

L'utilizzo dei laboratori e delle aule tecniche è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico e affisso sulla porta del locale stesso.

Art. 18

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori e nelle aule tecniche è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che vi si rechino contemporaneamente. Il docente in servizio durante lo svolgimento delle lezioni nel laboratorio o nell'aula tecnica deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, mediante apposita dichiarazione/relazione debitamente sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività laboratoriale, evidenziandone circostanze, tempi e modalità.

Art. 19

Danneggiamenti

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento degli strumenti e/o delle apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale di segreteria – DSGA - in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.

Ove, al termine della lezione, si riscontrino danneggiamenti degli strumenti, delle apparecchiature e/o delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di quelli sostitutivi verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione.

Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e della pulizia e riordino degli stessi.

Il docente in servizio è tenuto a segnalare sul "Registro segnalazione guasti" presente nel laboratorio eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento del laboratorio stesso.

B) VIGILANZA NEI LABORATORI INFORMATICI Art. 20

Accesso ed utilizzo dei laboratori informatici

L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza del docente. All'ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione. La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici o a personale docente incaricato. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature, nonché alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi. Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.

Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato, per stampare, scrivere o effettuare altre attività non inerenti la lezione in corso.

Art. 21

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori di informatica è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio. I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'idonea vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Il docente è tenuto a segnalare al referente di plesso eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Si ricorda che nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione se non specificamente autorizzati



dalla Presidenza.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori informatici senza assistenza di un docente.

Art. 22

Danneggiamenti

Chiunque riscontri danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature è tenuto a segnalarlo immediatamente al Responsabile di Plesso in modo da provvedere alla riparazione o al ripristino nonché individuare il responsabile dell'atto o del danno arrecato. Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Se al termine della lezione si riscontrino danni alle attrezzature o agli arredi per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

SEZIONE IV

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI NELLE PALESTRE, NEI LABORATORI SCIENTIFICI/ARTISTICI/MUSICALI/INFORMATICI E NELLE AULE TECNICHE

Art. 23

Comportamento degli studenti

Si ricorda a tutti gli studenti e le studentesse che l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti: essi avranno pertanto cura di mantenere un atteggiamento collaborativo ed osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina, nella conoscenza delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dagli altri Regolamenti e nel rispetto scrupoloso delle istruzioni dei docenti.

Qualora uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro elettronico; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Per completezza si ricorda in breve quanto stabilito nei citati Regolamenti:

- In tutti i laboratori dell'Istituto e nelle palestre è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare cibi e bevande e alimenti di qualsiasi genere.

A. NELLE PALESTRE

- E' fatto divieto agli studenti, durante l'ora di lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi, braccialetti, spille, fermagli rigidi e qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento dell'attività motoria.
- Per la stessa ragione è fatto divieto agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo esposte al rischio di subire danni all'integrità fisica.

B. NEI LABORATORI SCIENTIFICI/ARTISTICI/MUSICALI E NELLE AULE TECNICHE

- Durante le esercitazioni gli studenti devono rispettare ed avere cura delle apparecchiature, degli strumenti, dei materiali e degli arredi presenti e adoperarli secondo le norme di istruzione.
- Dopo le esercitazioni gli studenti sono tenuti a ripulire quanto utilizzato e lasciare in ordine e pulito il laboratorio al termine della lezione.

C. NEI LABORATORI INFORMATICI

- Tutti coloro che utilizzano il laboratorio sono tenuti a non lasciare tabulati, carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sulle sedie e sui tavoli.
- E' vietato agli studenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati: le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori.
- L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse web deve essere coerente con le attività didattiche e sempre autorizzato dai docenti.
- Non è consentito utilizzare cd-rom/pen drive, ovvero supporti rimovibili personali, senza l'autorizzazione dei docenti e senza aver effettuato la preliminare scansione antivirus.
- E' vietato modificare la configurazione dei PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software, cancellare file, spostare apparecchiature ecc.
- Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente, civile e penale, in tema informatico e telematico ed assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni.



parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori di studenti per la somministrazione di farmaci.

B)

**RESPONSABILITA' DEI DOCENTI E DEGLI
ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI ART. 27
ACCOMPAGNATORI**

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli assistenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

ART. 28

OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL GRUPPO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e comunica tempestivamente il nominativo degli eventuali studenti assenti all'Ufficio di Presidenza per quelli della sede, ovvero al docente responsabile della vigilanza per quelli del plesso, i quali provvedono a contattare gli studenti stessi e/o le rispettive famiglie.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

ART. 29

OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni svantaggiati a loro affidati.

ART. 30

ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI

Gli assistenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni svantaggiati loro affidati per l'intero svolgimento dell'uscita didattica o del viaggio d'istruzione. Qualora l'allievo/a sia affidato/a all'assistente accompagnatore anche nelle ore notturne, l'assistente è responsabile della vigilanza per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.

ART. 31

INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente.

